

Banche e clienti / 1. Le nuove regole sull'antiriciclaggio

# Contante solo sotto i 2.500 euro

Con la crisi finanziaria molti risparmiatori in queste settimane stanno cambiando le loro abitudini sull'uso del denaro contante. Ma da metà agosto sono in vigore nuove regole che rendono più tracciabili, con il nuovo tetto a 2.500 euro, tutte le operazioni. La massima attenzione va posta alle sanzioni, che arrivano sino al 40% del controvalore dell'operazione.

Mario Capocci, responsabile nazionale dei quadri direttivi della **Fiba/Cisl** e specialista di norme contro il riciclaggio, spiega che «con la manovra contenuta nel decreto legge n. 138/2011 il Governo ha introdotto, con efficacia immediata dal 13 agosto stesso, giorno di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, una rilevante variazione della normativa sull'uso del contante e dei titoli al portatore, portando il precedente limite di utilizzo da 5.000 a 2.500 euro. L'impatto sull'operatività quotidiana dei clienti delle banche, delle società assicuratrici e finanziarie e degli intermediari creditizi, non esclusi i professionisti, è rilevante. Occorre fare la massima attenzione ai versamenti e ai prelievi in contante, in unica soluzione ma anche frazionati, d'importo pari o superiore ai 2.500 euro».

Ridurre da 5mila a 2.500 euro il tetto del contante comporterà drastici mutamenti nell'abitudine all'uso del denaro, sostiene

**Oltre la soglia  
si viene segnalati  
a Banca d'Italia  
Multa sino al 40%  
del controvalore**

dei sette giorni. La legge, infatti, sanziona ulteriormente queste violazioni quando siano "riconducibili alla stessa operatività". Ulteriore dettaglio è che non è possibile pagare in contanti le cartelle di **Equitalia**, come previsto da una circolare interna della società che si occupa dell'esazione dei tributi. Se le somme dovute superano la soglia dei 2.500 euro, possono essere utilizzati solo bonifici o assegni. Tra l'altro, ricorda Capocci, «le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio non sono obbligatorie solo per i bancari e i dipendenti postali, ma anche per numerose altre categorie tra le quali avvocati, commercialisti, notai, intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria».

Non è vietata, invece, l'operazione di trasferimento di contanti per somme anche superiori ai 2.500 euro tra intermediari finanziari, che può essere richiesta dai clienti in banca attraverso la compilazione dello specifico "modulo di trasferimento", sul quale devono essere indicati, i documenti di identità dei clienti e la causale dell'operazione. Diversa ancora la situazione dei *money transfer*. Nonostante l'Italia sia il secondo Paese al mondo, dopo gli Usa, per diffusione di questo tipo di business, il tetto sui trasferimenti è stato fissato a 2nmila euro, ma sino ai 5mila l'agente di *money transfer* può accogliere l'operazione dopo una "adeguata verifica". Il che è come dire che saranno ben pochi a fermare i clienti per "verificare". L'obbligo di segnalazione all'Uif da parte dei *money transfer* scatta solo sopra i 5mila euro, se non è stata espletata l'"adeguata verifica" e sono state riscontrate "incongrui-

Altra cosa che il cliente bancario o postale non sa è che non è possibile eludere la sorveglianza frazionando le operazioni, cioè distribuendo le richieste di contante o le emissioni di assegni oltre il limite temporale

dei sette giorni. La legge, infatti, sanziona ulteriormente queste violazioni quando siano "riconducibili alla stessa operatività". Ulteriore dettaglio è che non è possibile pagare in contanti le cartelle di **Equitalia**, come previsto da una circolare interna della società che si occupa dell'esazione dei tributi. Se le somme dovute superano la soglia dei 2.500 euro, possono essere utilizzati solo bonifici o assegni. Tra l'altro, ricorda Capocci, «le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio non sono obbligatorie solo per i bancari e i dipendenti postali, ma anche per numerose altre categorie tra le quali avvocati, commercialisti, notai, intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria».

Non è vietata, invece, l'operazione di trasferimento di contanti per somme anche superiori ai 2.500 euro tra intermediari finanziari, che può essere richiesta dai clienti in banca attraverso la compilazione dello specifico "modulo di trasferimento", sul quale devono essere indicati, i documenti di identità dei clienti e la causale dell'operazione. Diversa ancora la situazione dei *money transfer*. Nonostante l'Italia sia il secondo Paese al mondo, dopo gli Usa, per diffusione di questo tipo di business, il tetto sui trasferimenti è stato fissato a 2nmila euro, ma sino ai 5mila l'agente di *money transfer* può accogliere l'operazione dopo una "adeguata verifica". Il che è come dire che saranno ben pochi a fermare i clienti per "verificare". L'obbligo di segnalazione all'Uif da parte dei *money transfer* scatta solo sopra i 5mila euro, se non è stata espletata l'"adeguata verifica" e sono state riscontrate "incongrui-

tà". Una falla nei sistemi antiriciclaggio e antiterrorismo.

Quanti agli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro, non potranno essere più al portatore ma non trasferibili e con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Attenzione, dunque, devono porre tutti coloro che usano la pratica (illegale, va ricordato) del rilascio di assegni postadati. Qualcuno di questi, emesso prima del 13 agosto per importi ormai fuorilegge, potrebbe essere portato all'incasso con gravi conseguenze: deve essere annullato e sostituito. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo inferiore a 2.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Altro caso è quello di assegni per importi compresi fra 2.500 e 5.000 euro, compilati dai clienti bancari prima del 13 agosto, e portati all'incasso dopo. Anche questi vanno annullati e sostituiti. Le sanzioni, in caso di violazione delle norme antiriciclaggio, sono pesanti e arrivano sino al 40% dell'importo dell'operazione.

Argomenti che non sono scalfiti dal decreto legislativo passato giovedì 22 settembre per il Consiglio dei Ministri. Il Dlgs modifica le norme sul recepimento della direttiva 2007/64 sui servizi di pagamento, armonizza il regime contabile per le banche e gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e modifica le regole sui bonifici nazionali e internazionali, escludendo alcune informazioni prima richieste. Niente a che vedere, dunque, con l'uso del contante e con i titoli al portatore.


pagina a cura di  
**Nicola Borzi**

nicola.borzi@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in Italia

Valori in unità



Banche e clienti / 2. Una settimana per mettersi in regola

# Titoli e libretti al portatore scadenza al 30 settembre

Con la manovra d'agosto, nuove restrizioni sono entrate in vigore anche per i libretti di deposito al portatore, siano essi bancari o postali, così come per qualsiasi altra categoria di titoli al portatore, in euro o in valuta estera (ad esempio gli assegni, come spiegato nell'articolo in alto). Innanzitutto scatta il divieto di trasferimento "a qualsiasi titolo tra soggetti diversi" di questi libretti al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore a 2.500 euro. Tuttavia, secondo Mario Capocci, responsabile nazionale quadri direttivi della **Fiba/Cisl**, «il trasferimento può tuttavia essere eseguito da banche, istituti di moneta elettronica e **Poste Italiane**».

Ma c'è una norma ancora più rilevante, che scatta da venerdì prossimo, 30 settembre: il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro. Sinora il tetto era fissato a 5mila euro. Tutti i libretti di deposito al portatore, siano essi bancari o postali, esistenti al 13 agosto (data di entrata in vigore del decreto con la manovra), se hanno un saldo pari

## Il saldo va ridotto entro il tetto Attenti al divieto di frazionamento

o superiore a 2.500 euro, devono essere "estinti" dal portatore. In alternativa, il loro saldo dev'essere riportato entro i 2.500 euro.


È vero che, secondo il decreto legge, le banche e Poste Italiane avrebbero dovuto dare «ampia diffusione e

informazione» alla clientela su questa nuova norma. Ma sicuramente in Italia esistono clienti bancari e postali il cui livello di attenzione, quando si recano in filiale, non è adeguato. A tutti va ricordato che la violazione delle nuove regole fa scattare una sanzione pecuniaria variabile tra il 20% e il 40% del saldo del libretto. Dunque, nel caso di 5mila euro che non vengono "riportati" a 2.500, si può essere multati per una somma compresa tra i 1.000 e i 2.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Chi segnala e chi no

Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio da parte degli intermediari finanziari. Valori al 30 giugno 2011. In % sul totale



Fonte: Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, rapporto sul primo semestre 2011

